

LICEO STATALE “Enrico MEDI”

Indirizzo Artistico- Scienze Applicata -Linguistico-Scientifico

Via Madre Teresa di Calcutta n.11 -80033 CICCIANO (NA) - Tel. 0818248155 - Codice fiscale 84006420636 – Cod.mecc. naps24000p –
Email: NAPS24000P@ISTRUZIONE.IT - Web www.liceoenricomedi.it Pec. NAPS24000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

Al Direttore dell’USR Campania drca@postacert.istruzione.
Al Sindaco della Città Metropolitana di Napoli cittametropolitana.na@pec.it
Al Sindaco del Comune di Cicciano protocollo@comune.cicciano.na.it
Alla ASL Napoli 3
Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al DSGA
Al personale docente e ATA
Agli studenti e alle loro Famiglie
Alla RSU
Al RLS
Al RSPP
Alla Home page del sito web
All’Albo pretorio All’Amministrazione trasparente dell’istituto –

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico riguardante le prestazioni di lavoro del personale dirigente -docente -ATA – applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 GU n. 70 del 17 marzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020 nella quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell' 08.03.2020;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio

VISTA la nota MIUR 323 del 10.03.2020 riguardanti le prestazioni del personale ATA nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;

VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici ;

PRESO ATTO di quanto disposto dalla la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale è previsto per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

VERIFICATO che nell'ultima settimana l'affluenza presso gli uffici dell'istituto è stata di fatto inesistente;
PRESO ATTO che una buona parte del personale ATA in servizio risiede fuori dal Comune di Cicciano

CONSIDERATO che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;
CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID- 19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale e regionale;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);

VISTO l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VERIFICATO che, stante l'organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio avendo la scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli applicativi in dotazione della scuola;

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio d'istruzione attraverso la didattica a distanza tramite le piattaforme on-line già in uso nella scuola;

ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento, in casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede;

CONSTATATA l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici ;

CONSTATATA l'avvenuta manutenzione da parte degli Assistenti Tecnici dei laboratori di loro pertinenza;

VISTA la propria determina prot. n. 1119/VII.6 del 12/03/2020 relativa alle turnazioni previste fino al 3 Aprile 2020 per il Personale ATA dell'Istituto in ragione della necessità di limitare al massimo gli spostamenti dei lavoratori e la presenza di persone all'interno dell'edificio scolastico;

VISTO l'art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

RITENUTO che ricorre la necessità di apportare modifiche alla sopra indicata determina con la quale era stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla pubblicazione del suddetto decreto legge;

DATO ATTO delle modifiche apportate dal DSGA al Piano delle attività del personale ATA

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto; PREVIA informativa al RLS dell'istituto;
Sentito il personale ATA e il DSGA

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- Il regolare funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica è garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, secondo il piano delle attività proposto dal DSGA e contestualmente adottato sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019 prevista dalle norme vigenti.

- La presenza del personale negli edifici scolastici è limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. Per le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA, sono determinati contingenti minimi e turnazioni , secondo il piano delle attività proposto dal DSGA e contestualmente adottato;

- L'eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).

- Il DSGA , a cui è stata delegata la gestione del personale ATA , dopo aver adottato strumenti alternativi quali la fruizione degli istituti di congedo nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, può far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) in tutti i casi in cui abbia verificato le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile. La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

– La prestazione lavorativa del DSGA dopo il periodo di ferie avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione del dirigente scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto.

- La prestazione di lavoro del Dirigente scolastico sarà svolta ordinariamente, a partire dalla data della presente determina e sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici.

- La prestazione lavorativa del personale docente si realizzerà attraverso forme di didattica a distanza.

- Per le assenze del personale si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

- Il ricevimento del pubblico è sospeso sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019 prevista dalle norme vigenti.

- Il servizio sopra indicato viene espletato a mezzo posta elettronica oppure in modalità telefonica . -
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.

Le dette disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse indicazioni, sino alla data di cessazione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 2019 prevista dalle norme vigenti.

Sul sito web dell'istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail attraverso i quali l'utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR entro 60 gg dalla data di esecutività oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199).

Allegato piano attività-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(Prof.ssa Maria Grazia Manzo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993